



COMUNICATO UFFICIALE N. 136
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 128/AA al n. 134/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Mauro GIACCA, e della società AC TRENTO 1921 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO GIACCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Trento 1921 s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso la custodia delle credenziali di accesso al portale della F.I.G.C., permettendo così a soggetti non individuati di accedere in forma anonima al citato portale e di depositare la richiesta di tesseramento ed il documento n. 0002357629/22 "accordo-tipo a titolo gratuito fra società aderenti alla lega nazionale dilettanti e allenatori" con il sig. Roberto Strazzeri, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dallo stesso;

AC TRENTO 1921 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giacca Mauro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro GIACCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC TRENTO 1921 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro GIACCA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AC TRENTO 1921 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 890 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Gianfranco ROCCHETTI, Patrizio PRESUTTI e Andrea ROCCHETTI, e delle società A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB e ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANFRANCO ROCCHETTI, Presidente della società A.S.D. Dopolavoro Football Club all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Rocchetti – benché allenatore tesserato con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 - di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 una fattiva collaborazione consistente nel porre in essere varie attività in favore della società A.S.D. Dopolavoro Football Club, tra le quali la scelta degli allenatori, la manutenzione dei campi, il taglio dell'erba degli stessi, nonché fornendo consigli di gestione tecnica, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; nonché per avere sottoscritto in data 18 ottobre 2021 un accordo quadro di collaborazione sportiva tra le società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 e A.S.D. Dopolavoro Football Club vietato dalla normativa di settore, dove all'art. 5 – oneri e premi – viene stabilito che “Nel caso in cui una delle parti introiti [...] qualunque beneficio economico relativo agli atleti delle categorie giovanissimi o allievi oggetto di condivisione con il presente accordo, dovrà rimetterne il 50% in favore dell'altra parte”, introducendo in tale modo degli accordi economici in contrasto con le norme federali vigenti e nello specifico in contrasto con gli art. 96 e 99 delle N.O.I.F.;

PATRIZIO PRESUTTI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920, sottoscritto in data 18 ottobre 2021 un accordo quadro di collaborazione sportiva tra le società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 e A.S.D. Dopolavoro Football Club vietato dalla normativa di settore, dove all'art. 5 – oneri e premi – viene stabilito che “Nel caso in cui una delle parti introiti [...] qualunque beneficio economico relativo agli atleti delle categorie giovanissimi o allievi oggetto di condivisione con il presente accordo, dovrà rimetterne il 50% in favore dell'altra parte”, introducendo in tal modo degli accordi economici in contrasto

con le norme federali vigenti e nello specifico in contrasto con gli art. 96 e 99 delle N.O.I.F.;

ANDREA ROCCHETTI, allenatore tesserato con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., e art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso durante la stagione sportiva 2022 - 2023 - pur essendo tesserato come allenatore con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 - svolto durante la sportiva stagione 2022- 2023 una fattiva collaborazione consistente nel porre in essere varie attività in favore della società A.S.D. Dopolavoro Football Club, tra le quali la scelta degli allenatori, la manutenzione dei campi, il taglio dell'erba degli stessi, nonché fornendo consigli di gestione tecnica, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Gianfranco Rocchetti ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Andrea Rocchetti;

A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Patrizio Presutti e Andrea Rocchetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco ROCCHETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, dal Sig. PATRIZIO PRESUTTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, e dal Sig. Andrea Rocchetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco ROCCHETTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Patrizio PRESUTTI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea ROCCHETTI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1198 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca FLAMMINI, Silvio MORRONE, Fabio MALSERVISI, e della società ASD SANT'AGATA FUTSAL 2004 avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA FLAMMINI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Sant'Agata Futsal 2004, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell'allenatore sig. Malservisi Fabio tesserato per la società in occasione della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - FUTSAL PRATO disputata in data 11/02/2023, della gara BORDIGHERA SANT'AMPELIO - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 18/02/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - OLIMPIA REGIUM disputata in data 25/03/2023, della gara BFC 1909 FUTSAL - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 30/03/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - BALCA POGGESE disputata in data 29/04/2023 valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della Stagione Sportiva 2022-2023;

SILVIO MORRONE, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Sant'Agata Futsal 2004, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - FUTSAL PRATO disputata in data 11/02/2023, della gara BORDIGHERA SANT'AMPELIO - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 18/02/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - OLIMPIA REGIUM disputata in data 25/03/2023, della gara BFC 1909 FUTSAL - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 30/03/2023, della gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - BALCA POGGESE disputata in data 29/04/2023 valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A5 della stagione sportiva 2022-2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell'allenatore sig. Malservisi Fabio;

FABIO MALSERVISI, all'epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. Sant'Agata Futsal 2004, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - FUTSAL PRATO disputata in data 11/02/2023,

alla gara BORDIGHERA SANT'AMPELIO - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 18/02/2023, alla gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - OLIMPIA REGIUM disputata in data 25/03/2023, alla gara BFC 1909 FUTSAL - SANT AGATA FUTSAL 2004 disputata in data 30/03/2023, alla gara SANT AGATA FUTSAL 2004 - BALCA POGGESE disputata in data 29/04/2023 valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti;

ASD SANT'AGATA FUTSAL 2004, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati rispettivamente il sig. Flammini Luca, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Morrone Silvio, nella qualità di Dirigente Accompagnatore, e il sig. Malservisi Fabio, nella qualità di allenatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca FLAMMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANT'AGATA FUTSAL 2004, e dai Sig.ri Silvio MORRONE e Fabio MALSERVISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca FLAMMINI, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Silvio MORRONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fabio MALSERVISI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANT'AGATA FUTSAL 2004;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1140 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Cinzia SICILIA, e della società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:

CINZIA SICILIA, Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Castellamonte Calcio A5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto, a seguito dell'esonero del tecnico tesserato Sig. Fabio Pennisi, avvenuto in data 16.11.2022, al tesseramento di un nuovo allenatore per la s.s. 2022-2023 entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'intervenuto esonero, nel rispetto di quanto stabilito dal C.U. n. 1 s.s. 2022-2023 della Divisione Calcio a 5;

A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Cinzia SICILIA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Cinzia SICILIA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 22-23 adottato nei confronti della società POL. D. CASSINA NUOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

POL. D. CASSINA, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, in occasione della gara Afforese – Cassina Nuova disputata alle ore 15:34 del 2.4.2023 presso l'impianto sportivo "Bovisasca" di Milano/Affori, valevole per il girone M del Campionato di Prima Categoria, proferito nei confronti del padre esercente la potestà genitoriale sul minore sig. Hakeem Walabo Cangelli, calciatore tesserato per la società G.S.D. Afforese, che si trovava insieme al figlio in adiacenza alla rete divisoria tra spalti e recinto di gioco per assistere all'incontro, espressioni razziste;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio MATTIOLO, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. CASSINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda ed obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la società POL. D. CASSINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Davide PEROSSA, e della società A.S.D. MUGLIA F., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE PEROSSA, calciatore tesserato per la società ASD Muglia F. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2.4.2023 ed in occasione della gara Audax Sanrocchese – Muglia valevole per il campionato di Seconda Categoria, una volta abbandonato il terreno di gioco a seguito della sua espulsione al 54° minuto del secondo tempo, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell'aver tirato un violento calcio alla porta di accesso al corridoio che conduce agli spogliatoi della squadra ospite dello Stadio Vizzari di Gorizia, provocando il danneggiamento del pannello inferiore della stessa;

A.S.D. MUGLIA F., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Davide Perossa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide PEROSSA, e dal Sig. Cristiano ROMANO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD MUGLIA F.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Davide PEROSSA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MUGLIA F.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea Vincenzo ACCETTA, e della società ASD COMPENSORIO DEL TINDARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA VINCENZO ACCETTA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Tyrrenium Club, ora ASD Compensorio del Tindari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD Tyrrenium Club pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ASD COMPENSORIO DEL TINDARI, già ASD Tyrrenium Club, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo TRAMONTANA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD COMPENSORIO DEL TINDARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea Vincenzo ACCETTA, e di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD COMPENSORIO DEL TINDARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina